



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 41/9 del 30.12.2022

Legge n. 238/2016 e decreto ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020. Istituzione dell'Elenco regionale dei vigneti eroici e/o storici. Atto di indirizzo per il riconoscimento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei vigneti eroici e/o storici.

Premessa

L'art. 7 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ha introdotto le disposizioni per la "Salvaguardia dei vigneti eroici o storici"

Il Decreto 30 giugno 2020, n. 6899 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha introdotto le definizioni di "vigneto eroico" e di "vigneto storico", indicando i criteri per l'individuazione dei territori nei quali i vigneti possono essere riconosciuti come tali.

L'Elenco regionale dei vigneti eroici o storici, istituito con la presente deliberazione della Giunta regionale, sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

Requisiti e criteri di individuazione dei vigneti "eroici"

I vigneti "eroici" sono quei vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole.

La condizione di "vigneto eroico" è quindi legata alla presenza in aree difficili, dal punto di vista orografico, ambientale e socio-economico, dove la coltivazione del vigneto è possibile solo con grande sforzo e dedizione, che rendono la sua coltivazione ed il suo mantenimento un atto "eroico".

Inoltre, per il riconoscimento dei vigneti eroici devono essere rispettati oltre ai precedenti requisiti almeno uno dei seguenti criteri:

- pendenza del terreno superiore al 30%;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole.

Requisiti e criteri di individuazione dei vigneti "storici"

I vigneti "storici" sono i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. Tale anno, individuato con decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899 è stabilito con riferimento alla prima mappatura del territorio nazionale tramite foto aeree, che rappresentano quindi un documento storico oggettivo.

La coltivazione di tali vigneti deve essere caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.

Per individuare la valenza storico-paesaggistica del "vigneto" oltre ai requisiti succitati, devono essere presi in considerazione almeno uno dei seguenti criteri:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione (guyot, cordone speronato, alberello);
- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, debitamente documentate (terrazzamento, ciglionamento).

il carattere di “storicità” di un vigneto è ammesso anche per quei vigneti collocati su aree che hanno ricevuto riconoscimenti analoghi da altre istituzioni. Sono, altresì considerati storici, i vigneti:

- appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione;
- afferenti a territori che hanno ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di “storicità” anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960 solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data.

Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate riguarda l’intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata. Proprio per rispettare tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

Presentazione della domanda di riconoscimento

Possono presentare domanda di riconoscimento i conduttori di vigneti, coltivati con varietà di uve da vino, qualificabili come eroici o storici, sulla base delle condizioni e dei requisiti individuati ai precedenti paragrafi.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata all’Agenzia ARGEA e deve avere ad oggetto una o più unità vitate ricadenti sul territorio regionale.

Al momento della presentazione della suddetta domanda, il richiedente deve:

- risultare iscritto nello schedario delle superfici vitate;
- avere costituito o aggiornato il fascicolo aziendale sul SIAN.